

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

3° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 1972

Presidenza del Presidente BERTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE REDIGENTE

Discussione e rinvio:

« Modifiche al libro primo e agli articoli 576 e 577 del codice penale » (227) (*D'iniziativa dei senatori Follieri ed altri*) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*):

PRÉSIDENTE	Pag. 25, 39
BETTIOL	27, 35, 36
COPPOLA	26, 30, 31 e <i>passim</i>
FILETTI	28, 37
FOLLLIERI, relatore alla Commissione .	32, 35, 36
LISI	27, 28, 29 e <i>passim</i>
LUGNANO	30, 34, 35
MAROTTA	30
MARTINAZZOLI	33
PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	33, 34
PETRONE	29, 38
SABADINI	31, 35, 38
VIVIANI	38

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

L I S I , segretario legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE REDIGENTE

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale » (227), di iniziativa dei senatori Follieri ed altri (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale », d'iniziativa dei senatori Follieri, Murmura, Cassiani e Pezzillo, per il quale è stata adottata la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

Prego il senatore Coppola di riferire sui lavori della Sottocommissione costituita per l'esame preliminare del disegno di legge e riunitasi ripetutamente nei giorni scorsi con la partecipazione del sottosegretario Pennacchini.

C O P P O L A . Debbo illustrare alla Commissione il nuovo testo dei primi 14 articoli del provvedimento predisposto dalla Sottocommissione, secondo l'incarico ricevuto dalla Commissione stessa in data 10 agosto 1972, in sede di esame preliminare del disegno di legge n. 227. La Sottocommissione ha iniziato i suoi lavori nei giorni scorsi ed è già pervenuta ad alcuni risultati parziali, come è possibile vedere anche dal testo a fronte già compilato e messo a nostra disposizione dalla segreteria. Di ciò dobbiamo anche ringraziare il Governo, nella persona dell'onorevole Pennacchini, della cui collaborazione la Sottocommissione si è puita avvalere.

Il relatore, senatore Follieri, esporrà poi alla Commissione le modifiche di ordine tecnico; intanto, per dovere di informativa, è opportuno parlare di alcuni punti sui quali, in particolare, la Sottocommissione vuole richiamare l'attenzione. In relazione all'articolo 1 del codice penale si è discusso sull'inserimento di una affermazione di ordine generale e culturale, sulla natura della pena, che traduca il principio proclamato dall'articolo 27 della Costituzione, secondo il quale le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e debbono tendere alla rieducazione del condannato. La Sottocommissione è pervenuta tuttavia alla conclusione che il principio attenga più specificamente alla fase della esecuzione della pena, per cui si è ritenuto più appropriato riaffermare detto principio nella normativa recata dal disegno di legge di riforma dell'ordinamento penitenziario.

Altro tema importante discusso dalla Sottocommissione è quello relativo all'introduzione del *probation system*, anche perchè si tratta di un istituto nuovo, non previsto dal disegno di legge al nostro esame, che la Commissione non ha avuto modo di demandare allo studio della Sottocommissione. Già nella passata legislatura si discusse sulla pro-

posta di introdurre il *probation system* e, per motivi contingenti di urgenza e di difficoltà di inserimento, si ritenne più opportuno accantonarla per farne oggetto di uno specifico ed autonomo disegno di legge. In considerazione di ciò la Sottocommissione ha mostrato di essere di massima favorevole all'istituto, pur non sottovalutando le difficoltà inerenti alla sua concreta strutturazione, in relazione ad istituti simili quali la sospensione condizionale della pena e il perdono giudiziale che il disegno di legge estende ai maggiori degli anni 18. Ricordo che il nostro è uno dei pochi Paesi che ancora non hanno introdotto l'istituto stesso nel proprio ordinamento penale.

Abbiamo lasciato inalterato il testo del disegno di legge per quanto attiene l'elenzione delle pene previste dall'articolo 7. L'aver lasciato inalterato il testo significa che la Sottocommissione ha mantenuto l'esclusione dell'ergastolo dal sistema penale. A questo proposito bisogna, però, far presente che il rappresentante di un Gruppo politico ha preannunciato la proposta di reinclusione della pena dell'ergastolo. Quello dell'ergastolo è dunque un punto sul quale sarà necessario un chiaro e approfondito dibattito in Commissione.

Un altro punto notevole del disegno di legge è poi quello che attiene, in materia di pene accessorie, all'interdizione perpetua o temporanea dei pubblici uffici. Anche a questo riguardo — e non solo in analogia con la prevista e, allo stato, mantenuta soppressione della pena dell'ergastolo — alla Sottocommissione si è prospettata l'opportunità della soppressione dell'interdizione perpetua; problema sul quale, però, dopo aver discusso a lungo, non si è concluso per alcune difficoltà di coordinamento con il sistema e per la necessità di quantificare la pena stessa, resa temporanea, in rapporto alle diverse figure di reato e quindi in riferimento all'interesse giuridico-penale leso di volta in volta. È dovere di chi parla rendere noto tuttavia che è stata espressa un'unanime e generica disponibilità da parte di tutti i componenti della Sottocommissione per la soppressione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

2^a COMMISSIONE3^o RESOCONTO STEN. (21 settembre 1972)

Da queste brevissime e sintetiche considerazioni si possono ricavare i seguenti elementi: la Sottocommissione è orientata decisamente a proseguire nel proprio lavoro per riferirne volta a volta alla Commissione, tenendo a base della propria discussione il disegno di legge n. 227. Questa è una decisione presa non solo per assolvere all'impegno assunto dall'Assemblea con la deliberazione della procedura abbreviata, ma anche per una sensibilità specifica dei parlamentari che fanno parte della Sottocommissione. Infatti se non si è imboccata la strada della delega, che il Parlamento a più riprese ha dichiarato di voler escludere — tenuto conto delle diverse esperienze fatte in più legislature —, non rimane altra possibilità che seguire la strada dello stralcio, cioè procedere con l'approvazione per libri del codice, sforzandosi, nei limiti del possibile, di ritoccare i punti più qualificanti, ferma restando la generale intelaiatura del codice, allo scopo di adeguare la legislazione penale vigente alla lettera ed allo spirito della Costituzione, evitando di affrontare quindi riforme troppo radicali, che per la loro intrinseca difficoltà comporterebbero un rinvio *sine die*.

Dopo tali considerazioni vorrei pregare il senatore Follieri, relatore alla Commissione, di dar conto alla Commissione stessa delle modifiche proposte dalla Sottocommissione al testo del disegno di legge, onde ottenere un'approvazione di massima su quanto è stato fatto e del metodo, che è andato delineandosi, di un lavoro preliminare della Sottocommissione rivolto soprattutto agli aspetti tecnici e formali del disegno di legge e di una discussione della Commissione concentrata sulle scelte politiche di rilievo che trovino opposizioni o diversità di valutazioni.

L I S I . Desidererei sottoporre alla Commissione alcune considerazioni, provocate anche dalla mia ormai quasi trentennale esperienza di avvocato penalista. Si tratta, anzi, di una questione pregiudiziale, con riferimento soprattutto a quanto ha giustamente detto il senatore Coppola circa i vani tentativi che più volte sono stati compiuti nel corso della legislatura, non dico per dar vita ad un nuovo codice penale ma per riformarlo. Io sono d'accordo sul fatto che

non dobbiamo approvare pedissequamente il testo predisposto, e mi sembra del resto che la Sottocommissione sia dello stesso avviso; penso però che per dare un carattere organico intanto al primo libro — e lo stesso varrà poi per gli altri — dovremmo preventivamente esprimere in Commissione il nostro parere su alcuni criteri qualificanti e, direi, pregiudiziali, perchè altrimenti rischiamo di porre nuovamente in discussione, ogni volta, i singoli articoli. Quando, cioè, si parla del sistema delle prove, dell'abolizione o meno dell'ergastolo, quando si esamina se inserire o meno nel codice penale i principi stabiliti dall'articolo 27 della Costituzione, è giusto farlo fino ad esaurire l'argomento; però mi sembra che esprimere la nostra opinione su venti o trenta articoli alla volta significhi farci perdere quel carattere di organicità che appunto giustifica l'unanime decisione della Commissione di rivedere quanto è stato frutto dello studio di altre persone.

Penso quindi che dovremmo discutere in Commissione, limitandoci però a stabilire i criteri sulla base dei quali procedere alla riforma del codice penale; criteri di carattere esclusivamente generale, poichè se entrassimo nei dettagli, ripeto, l'organicità di cui parlavamo verrebbe gravemente pregiudicata.

B E T T I O L . Il collega Lisi ha avanzato una pregiudiziale molto importante e determinante, ma credo che se volessimo accettarla — ed io non sarei tendenzialmente portato a farlo — dovremmo oggi chiudere i nostri lavori, poichè si presenta un problema. Noi siamo di fronte ad un codice penale — buono o cattivo che sia — il quale ha una sua sistematicità, una sua organicità, ed è il frutto del lavoro svolto per cinque anni da uomini senza dubbio retrogradi ma capaci, perspicui, che hanno dato all'Italia quell'insieme di norme che ancora oggi, a trent'anni dalla Liberazione, regge i nostri destini avendo una sua visione particolare delle cose, delle questioni di fondo, seguendo linee di politica criminale sulle quali si può discutere ma che comunque esistono, binari ben tracciati. E allora mi chiedo: se dovessimo stabilire dei criteri di carattere

2^a COMMISSIONE3^o RESOCONTO STEN. (21 settembre 1972)

generale dovremmo riformare il codice? Perchè come si fa ad indicare alla Sottocommissione solo dei fondamentali criteri in base ai quali procedere, quando questo deve portare fatalmente ad un rovesciamento delle posizioni?

Io sono favorevole all'elaborazione di un nuovo codice penale, poichè credo che l'attuale abbia fatto il suo tempo, per un insieme di ragioni che è inutile spiegare. Ma una scelta è stata fatta: si è deciso di non seguire la strada della nuova legislazione penale, che avrebbe importato una revisione a fondo dell'intero sistema penalistico, in rapporto al nuovo tipo di società civile, alla situazione politica, all'attuale concezione circa l'uomo ed il suo destino. Oggi vi è una Costituzione la quale reca alcuni principi fondamentali, che sono sì riconosciuti, ma quasi a malincuore, dal Codice penale vigente, e non in profondità: esiste insomma tutta una situazione che dovrebbe portarci ad emanare un nuovo codice; ed io sono del parere che se avessimo affrontato il problema cinque anni fa oggi avremmo tale nuovo codice, legato alla nuova concezione dei valori di civiltà e di cultura che caratterizza l'attuale momento politico, e non saremmo costretti a rivedere parzialmente delle vecchie norme, nate già decrepite a suo tempo in quanto rispecchiavano una società di cinquanta o sessant'anni prima. Oggi, malgrado le « graffiatu » apportate, la verità è che non riusciamo a dare al Paese un qualcosa di nuovo, che lo ponga in condizione di far fronte alla nuova situazione maturata negli ultimi anni.

Penso quindi che dovremmo esprimere un voto perchè sia nominata una Commissione composta di parlamentari, giuristi, magistrati, che nell'arco di cinque anni prepari un nuovo Codice penale sulla base di una legge-delega seguendo dei principi fondamentali ben chiari e precisi; ed esprimo tale convinzione anche se so che per il momento si tratta di una strada bloccata, per così dire.

Comunque mi chiedo: per ora, a cosa si ridurrà il nostro lavoro? A delle graffiatu, rispondenti però a principi di carattere generale, come affermava il collega Lisi. Credo sia difficile, da parte nostra, stabilire dei

criteri particolareggiati, riferiti a singoli articoli, con i quali modificare il codice vigente. Quindi, se vogliamo lavorare attraverso questo sistema empirico, pur di giungere ad un risultato, facciamolo; però è una strada sbagliata, direi anzi una scorciatoia irta di pericoli, lungo la quale si può facilmente cadere e la cui conclusione non potrà essere che una riforma peggiorativa di un Codice il quale — malgrado lo spirito che lo ispira e che noi detestiamo — ha pur sempre, dal punto di vista tecnico, pregi notevoli rispetto a certi problemi che interessano i cultori della nostra materia.

Ad ogni modo, procediamo all'esame parziale del codice penale, per vedere se risponda o meno a principi di carattere costituzionale, a principi di logica più che di politica, di sociologia più che di pura impostazione arida e nominalistica, utili ai fini di un'opera peraltro del tutto frammentaria, che passerà alla cronaca più che alla storia.

L I S I . Vorrei chiarire che la mia pregiudiziale partiva proprio dal fatto che ormai si è preclusa l'altra possibilità, indicata dal senatore Bettiol, di un nuovo codice penale. Noi abbiamo comunque, malgrado tale preclusione, dei criteri che ci provengono dalla situazione politica, da quanto è maturato dall'epoca del codice Rocco fino ad oggi; da ciò che in fondo abbiamo vissuto anche nelle aule giudiziarie.

Intendeva quindi proporre qualcosa che potesse agevolare i nostri lavori. Se invece riteniamo di procedere alle cosiddette « graffiatu » facciamolo pure; però, al termine dei nostri lavori, potremmo accorgerci di aver troppo graffiato in alcuni punti e troppo poco in altri.

F I L E T T I . A me sembra che non sia necessario procedere ad ulteriori enunciazioni di principio. Si tratta di una riforma di carattere novellistico, ancorata a determinati principi, che sono poi gli stessi i quali emergono sia dalla relazione unita all'originario disegno di legge sia dalla relazione fatta dal primo relatore al Senato in sede di discussione delle modifiche al primo libro del Codice penale e di alcune norme di ca-

rattore speciale. Enunciare, pertanto, ancora una volta quegli stessi principi mi sembra non avrebbe altro risultato che quello di ritardare l'esame delle norme in questione; norme che — non dobbiamo dimenticarlo — sono già state approvate in questa sede nella passata legislatura ed oggi ci vengono nuovamente sottoposte per essere varate in maniera piuttosto rapida, magari dopo aver subito le eventuali modifiche, che dovrebbero comunque essere di carattere marginale.

Ciò premesso, a me sembra che ci si debba adeguare a quello che è stato il parere unanime della Sottocommissione, e cioè: procedere all'esame delle varie modifiche apportate al vigente codice penale nel disegno di legge già approvato dal Senato nella precedente legislatura e vedere di volta in volta se sia opportuno apportare ulteriori modifiche a quelle già introdotte o ripristinare, in qualche caso, la norma attualmente in vigore, in modo da procedere celermemente e da licenziare al più presto un nuovo testo, da rimettere con urgenza all'altro ramo del Parlamento per l'ulteriore approvazione, conducendo così finalmente in porto una riforma che si trascina ormai da troppo tempo e che si appalesa sempre più necessaria.

P E T R O N E . Noi ci troviamo di fronte ad un voto dell'Assemblea che, sulla base dell'articolo 81 del Regolamento, ha deliberato l'adozione della procedura abbreviata per la discussione del presente disegno di legge. In questa situazione che cosa avremmo dovuto fare? Poichè il ramo del Parlamento che ha già approvato il provvedimento nella precedente legislatura è stato appunto il nostro, in linea di ipotesi, anche per una certa coerenza, noi avremmo dovuto approvarlo di nuovo *sic et simpliciter*, lasciando eventualmente alla Camera dei deputati il compito di apportarvi ulteriori modificazioni. Mi rendo certamente conto del fatto che da parte di qualche collega può essere sentita l'esigenza di introdurre nel testo taluni emendamenti migliorativi: debbo dire però che l'esposizione fattaci poc'anzi dal senatore Coppola mi ha letteralmente spaventato. Basta leggere, infatti, tutti gli atti relativi alla precedente approvazione

del disegno di legge in esame per vedere chiaramente come all'unanimità tutti i Gruppi abbiano impugnato in quella occasione la bandiera della grande riforma per un solo fatto, l'abolizione dell'ergastolo, che in effetti costituisce l'unica seria innovazione del provvedimento. È evidente pertanto che se si cominciasse oggi non più ad introdurre emendamenti marginali tendenti a correggere dal punto di vista tecnico qualche espressione poco ortodossa ma addirittura a portare avanti ipotesi modificate di quelli che sono i segni qualificanti del testo già approvato dal Senato, ci verremmo a trovare — diciamolo francamente — di fronte a qualcosa di veramente diverso.

Di conseguenza, se si dovesse arrivare a modificare alcuni di questi punti fondamentali, l'atteggiamento del nostro Gruppo — che, pur essendo in linea di principio anch'esso per una riforma totale del Codice, tenendosi conto dell'esistenza di certe esigenze, si è dichiarato nella precedente legislatura favorevole all'approvazione del provvedimento solo per quei principi innovatori in esso contenuti, primo fra tutti quello relativo all'abolizione dell'ergastolo — cambierebbe completamente. Non saremmo più disposti infatti a dare il nostro assenso ad una riforma che non sarebbe tale ma rappresenterebbe il consolidamento di una concezione conservatrice che noi non possiamo assolutamente accettare.

Ritengo quindi che innanzi tutto dovremo essere d'accordo tutti noi, senatori, se ribadire o meno i principi innovatori già approvati in questo ramo del Parlamento nella precedente legislatura: ove però si mettessero nuovamente in discussione quelle linee fondamentali, ciò significherebbe revocare in dubbio le precedenti scelte. Si farebbe così una paurosa marcia indietro, come del resto sta già avvenendo anche in altri settori.

L I S I . Ho avanzato la mia proposta iniziale solo perchè da quanto ci ha riferito il collega Coppola mi era sembrato di comprendere che la Sottocommissione all'unanimità — se ho capito male ritiro tutto quello che ho detto — si fosse indirizzata

verso alcune modifiche ed avesse enunciato alcuni criteri fondamentali; se ciò non fosse — a parte che in tal caso non comprenderei la necessità di una relazione del senatore Follieri — cadrebbe evidentemente il motivo per cui ho avanzato quella proposta, la speranza cioè di accelerare l'approvazione di un testo definitivo. Gli interventi dei senatori Bettoli e Petrone mi hanno convinto che rischieremmo invece di ritardare ulteriormente i nostri lavori ed io — ripeto — non voglio che ciò avvenga. Non vedo allora, però, l'opportunità di ulteriori relazioni, se, come è stato detto, in questo periodo qualche cosa è cambiata. Ritiro quindi la proposta da me fatta nel corso del mio primo intervento.

C O P P O L A . Sarebbe opportuno che il senatore Follieri, più che fare una relazione che, come giustamente ha testé detto il senatore Lisi non ha ragione d'essere, desse conto alla Commissione degli emendamenti, diciamo così, di ordine tecnico elaborati dalla Sottocommissione.

L U G N A N O . Non è che non si voglia ascoltare il collega Follieri, oratore, come è noto, sempre gradevole e stimolante: il problema è un altro. La Sottocommissione ebbe l'incarico specifico di identificare le questioni che avrebbero potuto dividerci, cercando di limare e di sgrossare i problemi in quella stessa sede oppure — ove questo non fosse stato possibile e non si fosse riusciti a raggiungere un accordo — portandoli in Commissione. A mio avviso, quindi, ha ragione il senatore Petrone quando afferma che noi, anche da un punto di vista regolamentare, siamo vincolati ad un certo tipo di cammino e pertanto non possiamo continuare una discussione all'infinito. Noi dobbiamo invece stabilire subito, sulla base di quello che ha detto il senatore Petrone — questa è una pregiudiziale diversa da quella posta dal senatore Lisi —, di che cosa vogliamo discutere: vogliamo aggredire immediatamente il problema dell'ergastolo? È chiaro infatti — diciamolo francamente — che l'unico punto che si vorrà mettere in discussione e sul quale ci sarà uno scontro politico è quello relati-

vo all'abolizione dell'ergastolo; sull'introduzione del *probation system* invece possiamo tutti prevedere con facilità non dico un compromesso ma una posizione convergente, anche perchè il sottosegretario Pennacchini al riguardo ha scritto delle cose sulle quali si potrebbe anche discutere ma sulle quali, come linea tendenziale, potremmo essere tutti più o meno d'accordo.

È necessario dunque eliminare quella che io chiamo — mi scuserà il senatore Coppola — l'ipocrisia convenzionale (tutto il resto infatti è questione di carattere filologico, di carattere tecnico-giuridico, di pulizia del linguaggio o — se preferite — di maggior ortodossia), se si vuole concludere qualcosa di positivo.

In definitiva, quindi, la proposta che avanzo è la seguente: teniamo conto di quello che ha poc'anzi detto il senatore Petrone e, sulla base di questo, impegniamoci a procedere in una certa direzione: chiudiamo la discussione generale e, appena possibile, discutiamo il nuovo testo che la Sottocommissione predisporrà rapidamente.

M A R O T T A . Sono, per così dire, un novizio (ma ritengo che anche altri siano nelle mie stesse condizioni) e non ho potuto prendere conoscenza degli atti della precedente legislatura perchè non mi sono stati inviati: ho quindi ascoltato molto attentamente la brillantissima esposizione fatta dal senatore Coppola, cui debbo rivolgere un ringraziamento per la chiarezza con la quale ha enunciato i punti finora esaminati dalla Sottocommissione, ma non mi rendo ancora perfettamente conto di quale sia il compito affidato alla nostra Commissione. Debbo dire che, almeno per quanto mi riguarda, sono molto perplesso e a disagio; se la nostra Commissione infatti ha solo un mandato coregrafico, per così dire, e deve limitarsi ad uniformarsi e ad avallare ciò che è stato già approvato, a mio avviso è perfettamente inutile che noi si stia qui: facciamolo subito, rimandiamo gli atti all'Assemblea e non se ne parli più. Se viceversa dobbiamo esaminare seriamente la riforma del codice penale, che costituisce un atto di importanza

2^a COMMISSIONE3^o RESOCONTO STEN. (21 settembre 1972)

rilevante (da 55 anni esercito l'attività professionale in campo penale ed ho sempre rilevato le manchevolezze del codice Rocco avvertendo l'assoluta necessità di una sua riforma) la cosa è ben diversa. Tuttavia ancora non mi è chiaro — ripeto — quale sia il nostro compito. In definitiva mi sembrava giusto quanto suggerito all'inizio dal collega Lisi.

S A B A D I N I . A me pare che oggi stiamo ripetendo la discussione che abbiamo già fatto nella prima riunione della Commissione. Su quanto ha detto il senatore Bettoli, che cioè sarebbe opportuno un totale rifacimento del codice penale, siamo completamente d'accordo; ed il senatore Petrone, quando rese la dichiarazione di voto per il Gruppo comunista, in Aula, nella precedente legislatura, cominciò appunto da questo. In altri termini, il fatto è che qui non soltanto non si è proceduto come si sarebbe dovuto e potuto ad una più profonda riforma del Codice penale, ad una autentica riforma ispirata ai principi fondamentali della Costituzione e a quelli che sono emersi, nonostante le contraddizioni, nella società, ma praticamente si è compiuto anche un altro errore limitativo, quello di stralciare — e questo lo disse molto bene il senatore Petrone in quella occasione — il libro primo dal contesto della parte speciale del codice: il che evidentemente impedisce di intervenire in modo più profondo su certi elementi caratterizzanti dello stesso.

Siccome, però, questa strada non è stata intrapresa e pensare di farlo oggi equivrebbe a rimandare tutto in alto mare, il metodo di seguire il disegno di legge Follieri, verso il quale ci siamo orientati non solo nella Sottocommissione ma, precedentemente, anche nella Commissione, appare senz'altro il migliore. Il fatto però di seguire questo disegno di legge non vorrei che venisse interpretato nel senso di seguirlo letteralmente, senza possibilità di apportarvi modifiche: questa è la mia preoccupazione. Il problema tempo indubbiamente esiste, però, secondo il mio modo di vedere, non deve essere talmente impeditivo da non lasciarci introdurre nell'attuale codice

quei rinnovamenti che ritenessimo necessari.

Il vero elemento qualificante del testo portato avanti nella precedente legislatura è certamente l'abolizione dell'ergastolo: tanto è vero che — come bene ha detto il senatore Petrone — qualora si dovesse tendere alla soppressione di tale riforma anche l'atteggiamento del Gruppo comunista dovrebbe essere radicalmente rivisto. Vi sono però altri punti qualificanti già indicati dal senatore Coppola; in particolare quello dell'introduzione del *probation system* e della soppressione del carattere di perpetuità della interdizione dai pubblici uffici. Se si abolisce l'ergastolo, non è pensabile infatti che possa essere mantenuta la perpetuità della interdizione dai pubblici uffici.

Ora, mi pare che la Sottocommissione abbia proprio cercato di seguire questo metodo per facilitare il lavoro della Commissione. Cioè, per risparmiare tempo noi ci atteniamo al binario costituito dal disegno di legge come abbiamo anche fatto per l'esame dei primi 14 o 15 articoli, però nello stesso tempo cogliamo e mettiamo in evidenza tutti i punti essenziali di ulteriori riforme che poi sotporremo alla Commissione, secondo criteri di orientamento, perché siano successivamente rielaborati. In tal modo manteniamo quanto vi era di buono nel precedente disegno di legge e restiamo, praticamente, nei termini dell'articolo 81 del Regolamento, modificando in meglio solo quel tanto che è possibile modificare. Rimane ferma, d'altra parte, l'intenzione, condivisa dai più larghi settori di questa Commissione, di agire poi (speriamo tutti insieme) per una più profonda, vera e integrale riforma del Codice penale.

C O P P O L A . A questo punto dovremo tirare un poco le conclusioni: esiste, se ho ben compreso, una proposta concreta di passare all'esame degli articoli o meglio di chiudere la discussione generale in Commissione. Vorrei fare una precisazione. Comprendo le osservazioni di fondo del senatore Bettoli e ritengo che il lavoro svolto nella precedente legislatura e intrapreso in questa, in molti punti non rappresenti semplici graf-

2^a COMMISSIONE3^o RESOCONTO STEN. (21 settembre 1972)

fiature apportate o da apportare al Codice penale vigente; non dimentichiamo, infatti, che il nostro tentativo, mantenuto fermo in ogni circostanza, è quello di adeguamento ai principi costituzionali, come appare soprattutto in tema di successione di leggi penali e di abolizione dell'ergastolo. Quest'ultimo in particolare, se mi è consentito l'inciso, sfuggendo alle ipocrisie convenzionali, è un problema molto importante, sul quale un Gruppo politico ha espresso una riserva; senza contare, poi, che anche il Gruppo di cui mi onoro di far parte, dopo un accurato esame, prenderà con molta franchezza la posizione che riterrà più opportuna. Continuando poi ad elencare le modifiche più salienti, vi è la eliminazione dell'automatico delle pene accessorie, l'eventuale soppressione della interdizione perpetua dai pubblici uffici, che la Sottocommissione ha considerato con molto favore; le modifiche in tema di concorso di cause, di responsabilità oggettiva (ridotta se non eliminata), di circostanze del reato (ricondotte ai principi della responsabilità colpevole e modificate nel meccanismo applicativo, con un accrescimento del potere discrezionale del giudice che ha il pregio di evitare una difficile e discutibile opera di sistematica riduzione dei minimi edittali), di reato continuato, di concorso dei reati, e infine la sistematizzazione delle misure di sicurezza, la pericolosità presunta mantenuta in limiti ristretti, eccetera. Non è certamente il solo problema dell'ergastolo a qualificare questa riforma, bensì tutta una serie di importanti problemi. Prego dunque la Commissione di voler affiancare la Sottocommissione nel suo impegno, passando possibilmente all'esame dei primi 14 articoli del disegno di legge.

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione.* Noi siamo qui convenuti per discutere il disegno di legge di cui trattasi con procedura abbreviata. Dobbiamo prendere in esame l'identico testo del disegno di legge che approvammo nella passata legislatura e che mandammo alla Camera dove non ha percorso, che io sappia, neanche un inizio di *iter* legislativo. Il disegno di legge, che fu frutto

di un'attività veramente impegnativa della quinta legislatura, non è da sottovalutare ai fini di un miglioramento del sistema penale italiano, nei confronti del quale rappresenta una riforma profonda e non una graffiatura, *in primis* per l'abolizione dell'ergastolo, poi per la diversa definizione del rapporto di causalità, per la diversa concezione del reato continuato, per la recidiva facoltativa e non più obbligatoria come è all'articolo 99 del codice penale, secondo il sistema di « ghigliottina francese ». Inoltre, non dimentichiamo la diversa concezione delle circostanze aggravanti, le quali non possono scattare se non quando siano a tutti note; e la soppressione della figura tipica, per i tempi in cui fu concepita, del delinquente per tendenza. Desidero dire che il sistema usato durante la quinta legislatura — e non difendo né la Commissione, né i proponenti — era l'unico possibile per avere, dopo 27 anni di inutili tentativi, una riforma della disciplina penale.

Le ricordo, senatore Bettoli, che l'articolo 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi, come è stato fatto per il codice di procedura penale, per il quale, mentre in prima stesura si erano fissati una quarantina o una cinquantina di principi generali, man mano che il disegno di legge seguiva il suo *iter*, dal Senato alla Camera e viceversa, questo numero cresceva tanto da arrivare, se il mio ricordo non è inesatto, a circa ottanta principi; a tali principi avrebbe dovuto ispirarsi il legislatore allorché avesse posto mano, nei due anni, alla compilazione del codice di procedura penale.

Nel corso di questi ultimi ventisette anni vi è stato un tentativo di delega al Governo per la stesura del nuovo codice penale: il ministro Bosco portò in sede di Consiglio dei ministri un disegno di legge redatto dalla Commissione Giocoli sotto il ministero dell'onorevole Moro, ma la proposta non arrivò in porto perché apparve contraria al dettato della Costituzione. Noi dobbiamo seguire i binari tracciati dall'articolo 76 della Costituzione; il Parlamento è custode geloso della sua attività di legislazione, soprattutto

in materia di limitazione di libertà dei cittadini. Possiamo svolgere il nostro lavoro anche a « pezzi e bocconi »; il senatore Bettoli ricorderà certamente che anche durante il fascismo, quando le cose erano fatte da pochissime persone, il codice penale venne pubblicato a « pezzi e bocconi ».

Solo in seguito si ebbe l'edizione intera a carattere generale. Mi sembra quindi che, sia per il sistema sia per il contenuto del disegno di legge, noi dobbiamo esaminarlo soprattutto celermente, per giungere al più presto a conclusione.

Venendo alle varie osservazioni avanzate, è indubbio che l'interdizione perpetua rappresenta un residuato storico, feudale. Si tratta di decretare la morte civile dell'individuo anche dopo che questi abbia scontato la pena e soddisfatto il suo debito verso la società, e, secondo l'articolo 27 della Costituzione, abbia avuto il necessario per essere reinserito nella stessa, mentre in tal modo ne viene respinto.

Vi è poi la proposta, tenendo presente l'intelaiatura del provvedimento, di inserirvi qualcosa sul *probation system*, che del resto è in gran parte recepito dalle norme in discussione quando si parla di perdono giudiziale per il maggiorenne, di sospensione condizionale della condanna fino a due anni di reclusione, e così via: tutti principi che si inquadrono, appunto, nel *probation system*.

MARTINAZZOLI. A mio avviso, la produttività dei nostri lavori già stamane potrebbe estrinsecarsi nel fatto di cominciare ad esaminare singolarmente il testo degli articoli che la Sottocommissione ha già predisposto. Non ritengo infatti — contrariamente a quanto affermava poc'anzi l'onorevole Sottosegretario — che la Commissione debba dare una sorta di mandato fiduciario alla Sottocommissione, sia pure indicando alcuni criteri generali. Il senatore Bettoli ha già chiarito che noi stiamo facendo solo un lavoro di ortopedia: niente di più. Ed allora, quali principi generali potremmo dare alla Sottocommissione?

Debbo aggiungere che, sugli articoli già predisposti dalla Sottocommissione, perso-

nalmente avrei da fare un paio di proposte del tutto marginali: non vedo infatti perchè — ove se ne avverte la necessità — non debba essere possibile apportare degli emendamenti migliorativi solo perchè la Sottocommissione su determinati punti non ha creduto di intervenire.

A mio parere, quindi, sarebbe opportuno procedere già stamane all'approvazione degli articoli già presi in esame dalla Sottocommissione.

PENNACHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Ho seguito con molto interesse la discussione, che del resto ha ribadito ed ampliato i concetti già apparsi nella seduta del 10 agosto scorso; e, come allora, premetto che l'argomento, di per se stesso, non dovrebbe riguardare la competenza specifica del Governo, essendo la Commissione competente a decidere circa le procedure che intende seguire. Ciò nonostante penso che l'opinione del Governo in merito possa essere sottoposta agli onorevoli senatori, soprattutto ai fini delle determinazioni finali che dovranno essere adottate in ordine alle precise competenze, sia della Commissione sia della Sottocommissione, nei lavori di riforma del Codice penale.

Che cosa è emerso da questa discussione? Il nobile conflitto tra l'intenzione di procedere ad una riforma organica, generale, rivoluzionaria, più adeguata non solo alla Costituzione ma alle odierne esigenze della società, proiettata verso l'avvenire (non vi è nulla di più avveniristico di un codice penale), e la ristrettezza dei tempi, la necessità di tener presente il lavoro compiuto nella passata legislatura e, soprattutto, quella — molto ben enunciata — di mantenere una certa organicità nel Codice che andremo ad esaminare. Ora tale conflitto ha naturalmente determinato qualche incertezza nei nostri lavori perchè, mentre da un lato si ha il desiderio di far presto, dall'altro si sente — ed ognuno di noi l'ha sentita profondamente — l'opportunità di approfittare della occasione per dar vita a qualcosa di nuovo, di moderno, di più adeguato ai tempi che viviamo.

2^a COMMISSIONE3^o RESOCONTO STEN. (21 settembre 1972)

Concordo col senatore Bettoli sul fatto che la via migliore sarebbe stata quella di una vasta riforma del Codice. Debbo però rilevare che il Parlamento ha compiuto la sua scelta in proposito, a suo tempo, come lo stesso senatore Bettoli ha riconosciuto, per cui ora che cosa rimane da fare? Le « graffiature »? Esse andrebbero bene se noi volessimo apportare qualche leggerissima, marginale modifica al lavoro compiuto nella passata legislatura. Tra l'altro esiste anche un problema di tempi, essendo il disegno di legge già iscritto nell'ordine del giorno dell'Assemblea per una certa data, e quindi ancora più grave è il conflitto tra la necessità di operare solo le suddette marginali modifiche ed il desiderio di fare invece qualcosa di più penetrante, di più radicale.

A questo punto chiedo quindi alla Commissione di voler precisare bene quale strada si debba seguire; perchè se, come mi sembra di vedere stamani, la Sottocommissione compie una certa revisione frammentaria per poi sottoporla nuovamente alla Commissione, che la discute ed eventualmente la modifica, la conclusione appare ancora molto lontana. E, tra l'altro, vi sono questioni di enorme importanza da esaminare: non mi riferisco solo all'ergastolo, che ha una grandissima rilevanza politica, ma una ristrettissima rilevanza applicativa, bensì ad altre norme aventi una più vasta area di applicazione le quali meritano tutta la nostra attenzione, tutta la nostra meditazione. Quindi, se, come suggeriva il senatore Lisi, si fissasse un certo numero di criteri — che possono essere quelli già emersi — circa l'ergastolo, la sospensione condizionale della pena e via dicendo, la Sottocommissione potrebbe elaborare l'intero testo e sottoporlo alla fine alla Commissione, la quale si soffermerebbe solo su alcuni punti.

Non dimentichiamo, oltretutto, che vi è un altro ramo del Parlamento, il quale deve a sua volta prendere in esame il disegno di legge ed ha quindi la possibilità di operare a sua volta ulteriori inserimenti e perfezionamenti.

A proposito dell'ergastolo, debbo ricordare che il Governo ha già approvato in Consiglio dei ministri un disegno di legge, che

presenterà al Senato non appena questo riprenderà i suoi lavori, il cui testo è identico a quello « ripescato » dal senatore Follieri.

Soprattutto, tenuto presente che ci troviamo di fronte a notevoli proteste anche da parte dell'ambiente dei detenuti, che lo accusano di insensibilità per quanto riguarda la riforma dei codici, il Governo con questo suo atto ha voluto dimostrare esattamente il contrario.

C O P P O L A . Si tratta in definitiva di una adesione del Governo: altrimenti, infatti, in presenza di una iniziativa parlamentare, non comprenderei l'opportunità di una ripresentazione *sic et simpliciter* da parte del Governo dello stesso testo.

P E N N A C C H I N I , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo non solo è favorevole nel modo più assoluto al disegno di legge Follieri, ma di sua iniziativa ha voluto ripresentare, anche se in ritardo rispetto a quello per ragioni procedurali non dipendenti dalla sua volontà ma con uguale convinzione, lo stesso disegno di legge approvato nella precedente legislatura. Ora, poichè quel testo aboliva l'ergastolo, debbo presumere che non vi siano motivi per cui il Governo, avendolo ripreso esattamente, dissenta da quella impostazione. Dico questo per rispondere al senatore Petrone, il quale non perde occasione per esprimere i minacciosi intendimenti del Gruppo comunista: nessuno infatti lo ha ancora messo nelle condizioni di dover assumere atteggiamenti di questo genere.

L U G N A N O . Vorrei sapere per quale motivo il sottosegretario Pennacchini tutto questo non lo ha detto prima.

P E N N A C C H I N I , Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Mi compongo con il senatore Lugnano che difende con tanto impegno il collega Petrone, il quale peraltro non ne ha affatto bisogno.

Per concludere, vorrei solo aggiungere quanto segue. Mi pare che siamo tutti animati dalla stessa volontà e che i tempi e

2^a COMMISSIONE3^o RESOCONTO STEN. (21 settembre 1972)

le circostanze non ammettano altre possibilità di discussione. La Commissione dovrebbe dunque indicare oggi alla Sottocommissione quei quattro, cinque punti determinanti che rappresentano le modifiche più rilevanti da apportare al disegno di legge Follieri; dopo di che la Sottocommissione si riunirà e predisporrà l'articolato. Una volta che la Commissione sarà in grado di esaminare l'intero articolato del libro primo del Codice, si passerà alla relativa approvazione. Così facendo, forse i tempi potranno ancora essere rispettati: è evidente però che, ove si decidesse di fare un doppio esame, una rapida conclusione diventerebbe sempre più improbabile.

L I S I . È appunto quello che volevo evitare con la mia proposta.

L U G N A N O . La Sottocommissione potrebbe riunirsi, continuare il suo lavoro e portare in Commissione, dove verrà discussa, quello che il senatore Leone chiamava il « lenzuolo » completo.

S A B A D I N I . Non si potrebbe venire alla discussione dei punti più generali?

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. Questo si farà in Sottocommissione.

L I S I . Proporrei che la Sottocommissione, nell'ipotesi che non sia oggi in grado di fornirci i criteri che dovranno sorreggere la riforma, facesse una riunione apposita allo scopo appunto di definire tali criteri, ai quali noi, come Commissione, potremmo anche non aggiungere nulla: tutto il resto andrebbe poi avanti, nei singoli articoli, come conseguenza logica di quei criteri.

Come ho già detto, la mia proposta è fatta per accelerare le conclusioni e non per ritardarle.

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. Faccio presente, però, che ogni articolo deve essere approvato dalla Commissione.

C O P P O L A . Vorrei tentare di riassumere i termini della discussione.

Giunti a questo punto, due sono le strade che potremmo seguire: una, la più semplice, sarebbe quella di esaminare il nuovo testo dei primi 14 articoli, proposto dalla Sottocommissione con gli emendamenti che ha ritenuto di adottare, facendo le osservazioni che appaiono opportune limitatamente però a questioni, per così dire, di ordine tecnico; l'altra, sarebbe invece quella di confermare, alla luce delle osservazioni fatte nel corso di questa seduta, il mandato alla Sottocommissione di continuare i propri lavori specificando più precisamente l'opinione della Commissione su quanto attiene quei punti per i quali la Sottocommissione stessa non ha elaborato nessuna articolazione particolare. E li enuncio: in primo luogo, la questione di principio sulla finalità delle pene; in secondo luogo, il problema dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici; in terzo luogo, la questione dell'introduzione del *probation system*. Sono infatti questi i punti su cui la Sottocommissione, per rispetto alla Commissione, non ha elaborato un proprio punto di vista specifico: a ciò potremmo invece provvedere immediatamente.

Quindi propendo per questa seconda indicazione, cioè quella di dare mandato alla Sottocommissione di procedere con questi criteri: enunciazione in linea di principio della finalità della pena, approfondimento dello studio dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e inserimento del *probation system*, di cui poi renderemo conto alla Commissione. Se siete d'accordo nel seguire questa linea di condotta, potremmo allora anche terminare i lavori in relazione a questo tema e passare ad un altro punto dell'ordine del giorno.

B E T T I O L . Dal punto di vista metodologico non ho nulla da dire su questo metodo di lavoro. Però, per quanto riguarda il merito delle proposte fatte, l'enunciazione del fine della pena nel codice penale, dopo la solenne enunciazione che ne fa la Costituzione, a me pare che non sia, da un punto di vista politico, tecnico e giuridico,

una cosa necessaria. La ritengo più necessaria nel codice di procedura penale, la cui riforma si preannuncia; è in quel campo che il problema del finalismo della pena deve essere affrontato. Nel codice penale sono le singole pene che devono essere articolate in modo da rispecchiare quel determinato principio; ciò è più importante che non la affermazione del principio stesso, che sarebbe una ripetizione.

Per quanto concerne il *probation system*, vi dico subito che sono contrario a questo sistema perchè, praticamente, noi già lo abbiamo attraverso il perdono giudiziale e attraverso la sospensione condizionale della pena. Indubbiamente il *probation system* è, sì, cosa diversa, ma presuppone anche una mentalità, una tradizione, un costume profondamente diversi dai nostri; è il sistema anglosassone, il mondo anglosassone, con i suoi principi e le sue tradizioni che possono giustificare l'adozione del *probation system* (lo stesso dicasi per il mondo scandinavo), ma non il mondo latino, il quale ultimo non è ancora preparato a questa fiducia dello Stato nei confronti del condannato. Se adottassimo, quindi, questo sistema, credo che dal punto di vista politico faremmo un'affermazione pericolosa e dal punto di vista pratico andremmo incontro a cose di notevole gravità. Studiamo, invece, quegli istituti che si avvicinano al *probation system* e che possono, come tali, essere un po' l'espressione latina di questo sistema anglosassone, la cui filosofia è ancora lontana da quella dei nostri istituti giuridici.

Per quanto concerne il problema dell'interdizione dai pubblici uffici, sono pienamente favorevole alla soppressione del carattere di perpetuità di tale interdizione perchè costituisce, a mio avviso, una specie di morte civile, e le morti civili non devono più esistere in un regime democratico. Questo però non è sufficiente; vi sono tre principi importanti di cui occorre tener conto, il più importante dei quali è quello della causalità. Il codice penale, allo stato delle cose, risolve il problema della causalità in termini infantili; ma quello della causalità non è un problema di carattere logico, di carattere matematico o di carattere naturali-

stico; è un problema di scelta: quand'è che l'azione umana può essere, dal punto di vista giuridico, considerata causa di un determinato evento lesivo. Circa il problema dell'anormalità o dell'eccezionalità del risultato, se l'evento è un risultato normale di quel tipo di azione, ci sarà giuridicamente il rapporto di causalità; se il risultato è un fatto eccezionale, tale rapporto non ci sarà. Ma in base alla norma del codice penale anche i risultati eccezionali si riconducono all'azione umana ...

F O L L I E R I , relatore alla Commissione. Provvederemo al riguardo.

B E T T I O L . Questo mi fa piacere, ma mi auguro che non lo facciate attraverso il gioco delle concuse perchè non avrebbe alcun significato. Nel precedente progetto di riforma è ben vero che si teneva conto delle concuse per attenuare la pena, ma una attenuazione della pena non voleva dire esclusione del nesso causale; questo è il punto, mentre io ritengo che si debba giungere alla esclusione del nesso causale rispetto ai risultati eccezionali dell'operato dell'uomo. Questo è un punto determinante della riforma del codice penale.

Un altro punto fondamentale sul quale mi permetto di richiamare la vostra attenzione è quello del problema della *ignorantia legis*. L'articolo 5 dice che nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza delle leggi penali. Ora questo è un principio romanzistico, e si sa che il diritto romano è un diritto primitivo, barbaro, che per natura sua, per natura delle situazioni storiche, per il tipo di cultura allora diffuso, eccetera, non poteva prescinderne in vista della sicurezza e certezza giuridica intesi quali dogmi assoluti. La dottrina moderna, invece, è orientata in tutt'altra direzione. La Germania nella riforma del suo codice penale ha previsto l'errore di diritto come causa di attenuazione se non di esclusione della colpevolezza dell'imputato. È necessario, quindi, che anche noi studiamo questo problema. Non dico di risolverlo in termini categorici perchè mi rendo conto che non siamo ancora preparati ad una cosa del

genere; non c'è stata ancora quella maturazione necessaria della nostra dottrina. Importante, ripeto, è studiarlo e vedere se non sia possibile trovare quanto meno una soluzione per certe forme di ignoranza della legge. È chiaro che nessuno potrà invocare a propria discolpa l'ignoranza dell'esistenza di una norma penale che punisce l'omicidio, la rapina o l'aggressione; ma vi sono moltissime norme penali di carattere, per così dire, marginale o particolare di cui è impossibile la conoscenza e per le quali non si può stabilire una presunzione o una obbligatorietà di conoscenza.

Per quanto riguarda il reato continuato, dico subito che sono decisamente contrario alla disciplina prevista dall'attuale progetto di riforma del codice penale, perché essa insiste soltanto sul criterio della unità del disegno criminoso. Non posso accettare questo criterio, che potrebbe far ammettere la continuazione tra un furto, un omicidio, una rapina ed una violenza carnale; il che francamente è troppo. È necessario perciò evitare l'allargamento del concetto.

Con questo, non voglio dare soluzioni; mi limito ad indicare alcuni problemi degni di studio e di attento esame relativi ai punti caratterizzanti sui quali la Sottocommissione si dovrà soffermare nel corso dei suoi lavori e sui quali dovrà pervenire ad una conclusione che verrà poi sottoposta a tutta la Commissione, in modo che quest'ultima possa giungere in breve tempo ad una soluzione.

Per quanto concerne le misure di sicurezza, ci troviamo di fronte ad un problema molto delicato. Le misure di sicurezza, infatti, nonostante il coro delle voci favorevoli che le considerano come la grande panacea che cura tutti i mali sociali, sono la più grande aberrazione che sia stata mai creata nel campo del diritto penale, perché sono l'espressione tipica dello Stato di polizia; le misure di sicurezza sono le cugine prossime delle misure di polizia. Bisogna stare molto attenti, perciò, nell'esaltare queste misure di sicurezza, indeterminate nel tempo, con presupposti incerti e rimessi alla pura discrezione del giudice, come qualche cosa che rappresenti una conquista im-

mensa da parte dei legislatori e che la Costituzione raffiguri quale rimedio sovrano per tanti mali! Dobbiamo cercare di determinare le fattispecie di pericolosità con grande precisione, sforzandoci di limitare in maniera notevole l'arbitrio del giudice, attualmente troppo spinto. L'articolo 133 è un articolo armonico, che ammette tutto ed esclude tutto lasciando il magistrato troppo libero nella scelta. Il fatto poi che le misure di sicurezza debbano essere a tempo indeterminato rappresenta, a mio avviso, una limitazione arbitraria della libertà individuale, contraria alla Costituzione stessa, la quale stabilisce che la libertà individuale può essere limitata soltanto nei casi tassativamente previsti dalla legge. Le misure di sicurezza, quindi, sono la tomba del diritto penale e l'apertura verso un diritto di polizia; non sono più l'espressione — come dicevo — di uno Stato di diritto, bensì di uno Stato di polizia. Desidero far rilevare che anche Stati di tipo diverso dal nostro hanno abbandonato questo *mare magnum* delle misure di sicurezza, che travolge ogni principio di libertà, di certezza e di sicurezza per il cittadino, per tornare alle pene determinate, le quali meglio rispondono ai criteri della sicurezza e della certezza giuridica. Poiché nel primo libro del codice penale sono contemplati anche tali provvedimenti restrittivi della libertà personale, chiedo che la Sottocommissione rifletta sulle mie modestissime argomentazioni, affinchè si giunga ad una riforma del codice penale la quale — anche se non sarà una grossa riforma — abbia una visione quanto meno legata il più possibile ai principi dello Stato di diritto, socialmente inteso, nell'ambito del quale noi viviamo e vogliamo vivere.

C O P P O L A . Mi permetto di pregare i componenti della Sottocommissione di volersi astenere dal partecipare a questa discussione.

F I L E T T I . Se permette, desidero prendere la parola proprio nella mia qualità di componente della Sottocommissione.

Personalmente ritenevo che avremmo dovuto adottare delle determinazioni in ordi-

2^a COMMISSIONE3^o RESOCONTO STEN. (21 settembre 1972)

ne al *modus procedendi* e particolarmente in ordine alle funzioni della Sottocommissione. Il senatore Bettoli, invece, nel suo intervento è già entrato, praticamente, nel merito dei principi da adottare, come se questa Commissione avesse già deciso l'adozione dei principi cui dovrà poi attenersi la Sottocommissione, che altra funzione non dovrebbe avere se non quella di procedere alla redazione dei vari articoli. Penso, invece, che questa Sottocommissione debba avere una funzione specifica; e poichè in essa sono rappresentati vari Gruppi — oserei dire anche in misura proporzionale —, mi pare che per una parte sostituisca la Commissione e sia delegata ad entrare nel merito dell'esame per suggerire alla Commissione medesima le modifiche che ritenga siano da apportare al testo del disegno di legge.

Pertanto, voler dettare in questa sede i principi cui dovrà attenersi la Sottocommissione, mi pare sia inutile, giacchè ne emergono certamente di nuovi nel corso dell'esame degli articoli ogni volta che si determinerà un dissenso tra i vari componenti la Sottocommissione. A me sembra invece che la via più breve sia quella che la Sottocommissione esamini i vari articoli e una volta adottate le sue determinazioni le rimetta alla Commissione, la quale potrà esprimere anche un diverso avviso. Questo è il modo migliore per arrivare ad una definizione rapida; se poi, invece, volessimo attardarci a discutere sui principi da adottare per riaffermare la natura rieducativa della pena, l'abolizione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, la reintroduzione dell'ergastolo o meno, adotteremmo determinazioni di carattere definitivo, svuotando di contenuto il lavoro della Sottocommissione e restringendolo alla sola redazione del testo. Se essa ha soltanto questo incarico allora diciamolo chiaramente; ma, ripeto, a me sembra che il compito originariamente assegnatole sia quello di esaminare attentamente il disegno di legge e di suggerire alla Commissione le eventuali modifiche.

S A B A D I N I . Desidero soltanto sottolineare ai colleghi l'importanza dell'ultimo

intervento fatto dal senatore Bettoli per quanto riguarda l'opportunità o la necessità di dare un termine alle misure di sicurezza.

L I S I . Mi sembra che la riunione di oggi non si sia svolta secondo un binario preciso. L'ultimo intervento del professor Bettoli, che per il 99 per cento ritengo sia condiviso da tutti, ha dato, senza turbare la suscettibilità della Sottocommissione, taluni suggerimenti che sono conformi al nostro patrimonio giuridico. Non mi pare che sia il caso di agitarsi: il professor Bettoli non ha chiesto una votazione, ha espresso soltanto la sua opinione coerentemente anche alla sua posizione e alla sua attività.

C O P P O L A . A questo punto è opportuno decidere, sulla base dei vari interventi, se procedere o rimandare l'esame degli articoli già modificati dalla Sottocommissione.

P E T R O N E . Proporrei, intanto, di approvare gli articoli predisposti dalla Sottocommissione al fine di realizzare concretamente una parte del nostro lavoro; la Sottocommissione procederà poi nel suo esame e quando avrà finito anche noi completeremo il nostro.

C O P P O L A . Non ho niente in contrario a seguire il suggerimento del senatore Petrone, però per lealtà debbo dire che non potremmo votare ora l'articolo 7. Forse è più opportuno procedere ancora nel lavoro preliminare e dedicare la prossima riunione della Commissione all'approvazione degli articoli.

V I V I A N I . Anche io sono del parere di rinviare l'esame degli articoli, perchè sarebbe preferibile affrontarlo in modo completo. Poichè il senatore Coppola ha detto che la Sottocommissione ha lasciato in sospeso certi punti del lavoro, piuttosto che ricorrere all'accantonamento è preferibile rinviare detto esame. La Sottocommissione — tenendo conto anche degli ottimi suggerimenti del senatore Bettoli — potrà ben presto, mi auguro, presentare alla Commis-

2^a COMMISSIONE3^o RESOCONTO STEN. (21 settembre 1972)

sione un lavoro definito e compiuto, sul quale sarà più facile decidere, anche perchè i principi da sancire appariranno più chiari nel complesso del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si dà mandato alla Sottocommissione di proseguire l'esame preliminare del disegno di legge al fine di predisporre un nuovo testo

sul quale la Commissione baserà la discussione degli articoli.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito. Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici

DOTT. FRANCO BATTOCCHIO